

Testo a fronte



Legge regionale 26 febbraio 2003 n. 2

Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare
denominata "Bed and Breakfast"

**Legge regionale 26 febbraio 2003 n. 2 come modificata
dalla proposta di legge n. 187/10^**

Legge regionale 26 febbraio 2003 n. 2

Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and Breakfast"

Art. 2

Definizione e servizi.

~~1. Le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuario, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fino ad un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione sono classificate come "B&B".~~

2. Il servizio alloggio deve comprendere i seguenti elementi minimi:

a) la superficie delle camere adibite alla ricezione non può essere inferiore a mq 8 per la camera singola e mq 12 per la doppia;

b) fornitura e cambio della biancheria compresa quella da bagno due volte la settimana e al cambio del cliente;

c) un servizio bagno autonomo rispetto alle esigenze della famiglia, con un rapporto non inferiore a quattro posti letto per ogni bagno;

d) la pulizia quotidiana dei locali;

e) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda

**Legge regionale 26 febbraio 2003 n. 2
come modificata dalla proposta di legge n. 187/10[^]**

Art. 2

Definizione e servizi.

1. Le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuario, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fino ad un massimo di sei camere e quattordici posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione sono classificate come "B&B".

2. Il servizio alloggio deve comprendere i seguenti elementi minimi:

a) la superficie delle camere adibite alla ricezione non può essere inferiore a mq 8 per la camera singola e mq 12 per la doppia;

b) fornitura e cambio della biancheria compresa quella da bagno due volte la settimana e al cambio del cliente;

c) un servizio bagno autonomo rispetto alle esigenze della famiglia, con un rapporto non inferiore a quattro posti letto per ogni bagno;

d) la pulizia quotidiana dei locali;

e) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda

e riscaldamento.

3. Il servizio di prima colazione è assicurato prevalentemente con cibi e bevande provenienti da produzioni calabresi.

4. La permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi.

e riscaldamento.

3. Il servizio di prima colazione è assicurato prevalentemente con cibi e bevande provenienti da produzioni calabresi.

4. La permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi.